



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0054/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3121/1280pf 25-26/GC/PN/fm-ep del 5 agosto 2026, depositato il 7 agosto 2026, nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ASD San Marino Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 3121/1280pf 25-26/GC/PN/fm-ep del 5 agosto 2026, depositato il 7 agosto 2026, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Emiliano Montanari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio e la società A.S.D. San Marino Calcio per rispondere:

- il sig. Emiliano Montanari:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Cristian Shiba la somma di € 8.472,20 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 238/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 25.3.2026 e notificato in data 3.4.2026;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mattia Gasperoni la somma di € 46.198,68 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 305/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 4.5.2026 e notificato in data 6.5.2026;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Sergio Yakubiv la somma di € 4.107,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 252/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 5.5.2026 e notificato in data 6.5.2026;

- la società A.S.D. San Marino Calcio:

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Emiliano Montanari così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 28 maggio 2026 ha iscritto il procedimento n. 1280 pf 25-26 avente ad oggetto *“Segnalazione del Dipartimento Interregionale concernente il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. San Marino Calcio delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. in favore del calciatore Cristian Shiba”*. Con provvedimento Prot. 32451/1280pf25-26/GC/PN/fm del 12.6.2026 è stata disposta la correzione dell'oggetto del procedimento n. 1280 pf 25-26 in: *“Segnalazioni del Dipartimento Interregionale concernenti il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. San Marino Calcio delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. in favore dei calciatori Cristian Shiba, Mattia Gasperoni e Sergio Yakubiv”*.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa in data 06.05.2026 a mezzo pec alla Procura Federale dalla Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, avente ad oggetto il mancato pagamento in favore del calciatore Cristian Shiba, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio, delle somme stabilite in suo favore dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. in data 25.3.2026, all'esito della vertenza n. 238/2025-2026, notificato in data 03.04.2026; nonché dalla segnalazione pervenuta successivamente in data 09.06.2026 avente ad oggetto il mancato pagamento in favore dei calciatori Mattia Gasperoni e Sergio Yakubiv da parte della medesima società A.S.D. San Marino Calcio delle somme stabilite dai lodi arbitrali irrituali emessi dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. in data 4 e 5 maggio 2026, all'esito delle vertenze n. 305/2025-2026 e n.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

252/2025-2026, notificati in data 06.05.2026.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti la documentazione rilevante e, in particolare, le ricevute di notifica e consegna dei lodi arbitrali a mezzo pec da parte del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

All'esito dell'istruttoria, l'ufficio requirente rilevava come le emergenze risultanti dal compendio probatorio in atti consentissero di ritenere accertato il mancato adempimento da parte della società A.S.D. San Marino Calcio nel termine di 30 giorni dalla notifica dei lodi arbitrali delle seguenti somme: al calciatore Cristian Shiba la somma di € 8.472,20 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 238/2025-2026, con lodo arbitrale emesso in data 25.3.2026 e notificato in data 3.4.2026; al calciatore Mattia Gasperoni, la somma di € 46.198,68 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 305/2025-2026, con lodo arbitrale emesso in data 4.5.2026 e notificato in data 6.5.2026; al calciatore Sergio Yakubiv, la somma di € 4.107,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 252/2025-2026, con lodo arbitrale emesso in data 5.5.2026 e notificato in data 6.5.2026.

Notificava, pertanto, in data 25.06.2026, la comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS al sig. Emiliano Montanari all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio, ed alla società. Rilevato che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il sig. Emiliano Montanari e la società A.S.D. San Marino Calcio non formulavano richiesta di audizione, né presentavano memorie, in data 07.08.2026 la Procura Federale effettuava la notifica del deferimento in oggetto nei confronti del sig. Montanari e della società.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN-SD fissava per la discussione l'udienza del 10.09.2026.

La società A.S.D. San Marino Calcio depositava memoria difensiva confermando l'intervenuto pagamento in favore dei calciatori delle somme statuite nei lodi oggetto di contestazione. In particolare, deduceva di aver stipulato con i calciatori tre distinti accordi transattivi a saldo e stralcio delle competenze dovute (in data 15.07.2026 con Sergio Yakubiv e in data 16.07.2026 con Cristian Shiba e Mattia Gasperoni) con trasferimento degli importi dovuti a mezzo di bonifici istantanei eseguiti il 17.07.2026. Insisteva nella richiesta di proscioglimento per aver l'adempimento successivo estinto la violazione della norma sportiva ed escluso la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Il dibattimento

All'udienza del 10 settembre 2026 tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l'avv. Debora Bandoni, e in rappresentanza della società ASD San Marino Calcio l'Avv. Riccardo Veli; nessuno per il sig. Emiliano Montanari.

L'avv. Bandoni si è riportata al deferimento ed ha concluso chiedendone l'accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Emiliano Montanari, mesi 18 (diciotto) di inibizione;
- alla società ASD San Marino Calcio, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

L'avv. Veli ha richiamato gli argomenti svolti negli scritti difensivi depositati ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità del sig. Emiliano Montanari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio, nonché della società A.S.D. San Marino Calcio.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l'Organo giudicante può utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025). Nella fattispecie, all'esito dell'attività istruttoria della Procura Federale, è risultata documentalmente provata, innanzitutto, la circostanza dell'intervenuta comunicazione, alla pec della società, dei provvedimenti con i quali il Collegio Arbitrale ha affermato l'obbligo della stessa di pagare le somme riconosciute come dovute ai tre calciatori; risulta provato altresì il ruolo del sig. Emiliano Montanari quale amministratore di diritto della compagine sociale.

Anche in considerazione delle deduzioni difensive proposte dalla società deferita, appare incontestata la circostanza del mancato pagamento delle somme recate dai richiamati provvedimenti nel termine sancito dalla disciplina federale; il pagamento, infatti, sarebbe dovuto intervenire, in base all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, entro 30 gg dalle comunicazioni delle decisioni arbitrali (avvenute il 03.04.2026 ed il 06.05.2026), a pena d'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Risulta, quindi, *per tabulas* la violazione dell'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF nella parte in cui prevede che "5. Il pagamento



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva", art. 31 comma 6 C.G.S. secondo cui *"6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica"*.

Ed invero, in tema di mancato pagamento di somme accertate, è irrilevante che l'obbligazione sia stata tardivamente adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice si perfeziona interamente con la scadenza del termine per il pagamento (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo) (così, CFA n. 98/25-26 richiamante CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 36/2025-2026). Il pagamento tardivo in fattispecie come quella all'esame (in cui è avvenuto solo in data 17.07.2026) non fa venir meno la responsabilità disciplinare della società in quanto, *"la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento"* (così, TFN, n. 0093/TFNSD - 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025). Ciò in ragione del *"carattere del precetto in esame, che prevede l'osservanza di un fare in un tempo determinato"* (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026).

Come costantemente affermato dalla giustizia sportiva, la rigorosa disciplina in materia di pronto adempimento dei lodi arbitrali risponde alla duplice esigenza di tutelare la regolarità delle competizioni e di prevenire condotte dilatorie, sicché l'ordinamento sportivo privilegia certezza e tempestività rispetto al soddisfacimento tardivo; ne consegue, in aggiunta alla equiparazione tra il mancato pagamento e il pagamento tardivo, che il perfezionamento dell'illecito si determina allo spirare del termine di 30 giorni (CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023), a prescindere dall'elemento soggettivo, dalla eventuale buona fede del deferito, dalla successiva volontà di adempiere e dall'effettivo pagamento tardivo. Quest'ultimo, inoltre, è del tutto irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e tanto meno costituisce attenuante specifica ex art. 13, comma 1, lett. c), CGS. Il pagamento tardivo non rientra, infatti, nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) (CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022) e neppure può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (CFA n. 104/2023-2024; CFA, n. 38/2022-2023). Ai fini dell'art. 31 CGS, dunque, la responsabilità discende dalla mera violazione del termine e l'illecito è a consumazione istantanea.

Resta quindi acclarata la responsabilità del rappresentante legale e della società A.S.D. San Marino Calcio, rispondendo quest'ultima *"direttamente"* dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, stante la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Nello specifico, il comportamento illecito realizzato dal rappresentante legale della società risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare *"diretta"* a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 - 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD- 2025-2026).

Parimenti, deve essere affermata la responsabilità della deferita a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del medesimo Codice, trattandosi di obblighi gravanti direttamente sulla società.

Nel computo della sanzione il Collegio ricorda che il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti.

L'art. 44 del Codice di giustizia sportiva espressamente prevede, al comma 5, che *"Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività"*, con l'intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale. Ne deriva sul piano logico che il criterio dell'effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell'assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l'infrazione più grave. La teoria dell'assorbimento, ove trasportata nell'ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa; tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata ad assorbire e quindi a vanificare ogni altra sanzione inflitta al soggetto per infrazioni diverse commesse nel periodo di riferimento.

La sanzione della penalizzazione, che è idonea ad incidere sulla posizione di altri competitori oltre che sul sanzionato e persegue l'esigenza di garantire la regolarità delle competizioni, è soggetta all'applicazione del principio di insormontabilità dei limiti edittali, dovendo essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione (tra le altre decisioni CFA - SS.UU. n. 36/ 2025-2026).

Il Collegio, quindi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in ragione della pluralità delle violazioni accertate, ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo, conformi nei minimi edittali ai commi 6 e 7 dell'art. 31 CGS.

Conseguentemente, al sig. Emiliano Montanari va irrogata la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione, mentre alla società ASD San Marino Calcio, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione



sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Emiliano Montanari, mesi 18 (diciotto) di inibizione;
- alla società ASD San Marino Calcio, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 21 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai